

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa**

DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – LE ISTRUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 17 settembre 2024

Con la Circolare n. 18 del 17 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo istituto del Concordato preventivo biennale che trova applicazione per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni. Nell'illustrare i principali aspetti del nuovo istituto, l'Amministrazione finanziaria ricorda che il contribuente può aderire alla proposta formulata dall'Agenzia attraverso l'utilizzo dei programmi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Per il solo 2024, primo anno di applicazione del nuovo istituto, le tempistiche per valutare la proposta ed eventualmente aderirvi sono ampliate e uniformate a quelle previste per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, in deroga al termine ordinario del 31 luglio. Il contribuente, quindi, può:

- › inserire i dati necessari;
- › calcolare la proposta di concordato;
- › accettare la proposta entro il 31 ottobre 2024.

VERSAMENTO, MEDIANTE MODELLO F24, DELLE SOMME DOVUTE IN RELAZIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 19 settembre 2024

Con la risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, tramite il modello F24, le somme dovute, a titolo di imposta sostitutiva, per l'adesione al Concordato preventivo biennale. I codici tributo sono sei e dovranno essere utilizzati dai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (in particolare i codici dal "4068" al "4071") e da coloro che aderiscono al regime forfetario ("4072" e "4073").

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – SCHEDA DI SINTESI E LETTERA DI COMPLIANCE CONTENUTE NEL "CASSETTO FISCALE" DEI SOGGETTI ISA E DEI SOGGETTI FORFETARI SUI BENEFICI FISCALI DERIVANTI DALL'ADESIONE AL CONCORDATO

Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2024

Con apposito comunicato l'Agenzia delle Entrate comunica che, nel "Cassetto fiscale" dei contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al regime forfetario, è disponibile una "Scheda di sintesi" che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall'adesione al nuovo istituto del "concordato preventivo biennale".

La scheda - presente nell'area riservata dei predetti contribuenti - contiene, inoltre, alcuni elementi di sintesi relativi all'attività economica esercitata.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

FAQ dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2024

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate alcune utili risposte a quesiti relative all'istituto del concordato preventivo biennale, il cui termine di adesione, come noto, è fissato al 31 ottobre 2024.

Le risposte forniscono numerosi chiarimenti per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e che aderiscono al regime forfetario, quali soggetti destinatari del concordato preventivo biennale.

I chiarimenti, in particolare, riguardano il calcolo sulla determinazione degli acconti e dell'imposta sostitutiva, il superamento delle soglie per i contribuenti forfetari e le condizioni di accesso ed esclusione dal regime.

DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ON-LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024 sono state individuate le modalità di realizzazione della delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi on-line dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Come noto, l'articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di delegare, con un modello unico, gli intermediari, all'utilizzo di uno o più servizi on line resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il provvedimento, nel dare attuazione alla norma, prevede che i dati relativi al conferimento della delega unica, il cui contenuto minimo è riportato nel fac-simile disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia dell'Entrate-Riscossione, possano essere comunicati all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'attivazione, dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENEFICI CORRISPOSTI AI LAVORATORI DIPENDENTI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 10 ottobre 2024

Con la Circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito al bonus di 100 euro da corrispondere una tantum, per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. Decreto Omnibus).

Al riguardo, considerato il chiaro riferimento al solo articolo 49 del TUIR - che definisce, quali redditi di lavoro dipendente, quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri - l'Agenzia chiarisce che non possono beneficiare del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50 del TUIR.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa**

IMPOSTA DI BOLLO SULLA FORNITURA DI LIBRI

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in tema di pagamento dell'imposta di bollo, relativamente all'affidamento diretto, avviato con procedura pubblica comunale, della fornitura di libri per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano.

RISPOSTA Il Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023, la cui disciplina trova applicazione per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2023, sia all'interno che al di fuori di strumenti telematici di negoziazione, introduce, all'articolo 18 comma 10, nuove regole per l'assolvimento dell'imposta relativamente ai contratti digitali o analogici, andando a rimodulare le modalità di calcolo e di versamento, che dovrà essere effettuato una tantum al momento della stipula del contratto. In particolare, la nuova disciplina prevede il pagamento dell'imposta di bollo in base a degli scaglioni crescenti, in ragione dell'ammontare del contratto sottoscritto, disponendo l'esenzione per gli affidamenti con un valore inferiore a 40.000 euro. Sul tema l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22 del 28 luglio 2023, ha chiarito che, ai fini della corretta individuazione dell'importo previsto nel contratto, utile per la liquidazione dell'imposta, debba farsi riferimento al corrispettivo complessivamente previsto nello stesso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. È stato, inoltre, precisato che la nuova modalità di calcolo e versamento dell'imposta, nei confronti dell'aggiudicatario, ha natura sostitutiva dei criteri di determinazione dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti l'intera procedura di selezione ed esecuzione dell'appalto. Con la medesima Circolare, è stato chiarito, tuttavia, che continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo con riferimento:

- alle fatture, alle note e agli altri documenti indicati nell'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642;
- agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo poi, per l'aggiudicatario, scomputare l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, dall'importo complessivamente dovuto in base alla nuova disciplina.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

DOMANDA Si chiede di sapere se nell'ambito del concordato preventivo biennale, è possibile assoggettare ad imposta sostitutiva prevista per il maggior reddito, solo una annualità rientranti nel concordato.

RISPOSTA L'articolo 20-bis del decreto CPB prevede che "per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese". Così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in un'apposita Faq dell'8 ottobre 2024, l'esercizio della suddetta opzione può essere effettuato anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

DOMANDA Si chiede di sapere il contribuente forfetario che, superando la soglia di euro 100.000 di ricavi o compensi nel 2023, applica gli ISA per il medesimo periodo d'imposta, può accedere al CPB.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, nelle FAQ pubblicate l'8 ottobre 2024, ha precisato che, nel caso prospettato, il contribuente può accedere al CPB riservato ai contribuenti che applicano gli ISA.

RILEVANZA FISCALE DEGLI SCONTI PRATICATI DA UNA SOCIETÀ AI DIPENDENTI

DOMANDA Vengono chiesti chiarimenti in merito alla rilevanza fiscale dello sconto applicato da una impresa, che opera nel commercio al dettaglio di abbigliamento, in favore dei propri dipendenti. In particolare, viene chiesto se la scontistica applicata da un'impresa in favore dei dipendenti, che effettuano acquisti presso i propri punti vendita, sia fiscalmente corretta e neutra rispetto alla concorrenza a formare il reddito di lavoro dipendente.

RISPOSTA Al riguardo, si precisa che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui il datore di lavoro commercializzi e venda, ai propri dipendenti, beni o servizi ad un prezzo scontato, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto gratuitamente o ad un prezzo simbolico; invece, se per la cessione del bene scontato il dipendente corrisponda delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate. (Risposte ad interpello n. 221 del 2021, e n. 158 del 2022).

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate esclude la rilevanza reddituale dello sconto in capo ai dipendenti di una impresa, nel caso in cui lo sconto praticato ai propri dipendenti risulti uguale o inferiore allo "sconto d'uso" applicato, in alcuni periodi dell'anno, agli altri clienti.

Se invece, un'impresa intenda retribuire in natura i propri dipendenti, attribuendo loro buoni acquisto (nominali, non cedibili, non convertibili) che attribuiscono la facoltà di acquistare abbigliamento presso i suoi punti vendita per il valore facciale del buono, si precisa che detti importi non assumono alcuna rilevanza reddituale in capo ai dipendenti beneficiari, purché rientranti nel limite di esenzione dei fringe benefit previsto per legge.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE AUTO AD USO PROMISCOU PER AGENTE DI COMMERCIO

DOMANDA Viene chiesto un parere in merito al trattamento fiscale delle auto ad uso promiscuo concesse ad un agente da una ditta mandante.

RISPOSTA In ordine al trattamento fiscale della fattispecie formulata nel quesito si è dell'avviso che l'agente di commercio, in qualità di imprenditore, dovrebbe essere dotato di una struttura autonoma in grado di permettergli l'esercizio della sua attività e, di conseguenza, se la casa mandante concede in uso all'agente medesimo l'automezzo aziendale per il suo lavoro, la fattispecie dovrebbe essere inquadrata come "provvigione corrisposte in natura".

Tali provvigioni dovranno essere valutate in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituite, secondo i criteri stabiliti dall'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986. Le stesse provvigioni dovranno essere assoggettate a ritenuta d'acconto.

